

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

61.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Senatori PELIZZO ed altri: Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni ( <i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (2948) . . . . .	431
PRESIDENTE . . . . .	431, 432
D'AURIA . . . . .	432
DE LORENZO GIOVANNI . . . . .	432
FORNALE, <i>Relatore</i> . . . . .	431
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	432
SAVOLDI . . . . .	432
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	433

**Discussione della proposta di legge Senatori Pelizzo ed altri: Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2948).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Colleoni, Burtulo, Piccolo, Florena, Treu, Ricci, Coppola: « Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni », approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 dicembre 1970.

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Ricordo di aver svolto la relazione sulla proposta di legge oggi al nostro esame già in sede referente; pertanto vorrei brevemente ricordare agli onorevoli colleghi che il provvedimento riguarda un gruppo di ufficiali dell'Arma dei carabinieri, circa quindici, che a suo tempo non poterono usufruire della legge 28 marzo 1968, n. 371, non avendo compiuto il periodo di 4 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio in qualità di trattenuti.

**La seduta comincia alle 10,5.**

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che l'Arma dei carabinieri ha specialmente bisogno di ufficiali subalterni; inoltre desidero ricordare che i beneficiari di questo provvedimento avevano ed hanno le note caratteristiche ottime.

Con la presente proposta di legge, valida soltanto per l'Arma dei carabinieri, si porterebbe da cinque a tre anni il limite di trattamento in servizio necessario per beneficiare dell'ulteriore trattamento in servizio fino al maturare del diritto alla pensione.

Per concludere questo mio breve intervento, vorrei ricordare che tutti gli onorevoli colleghi, nel corso della discussione in sede referente, erano favorevoli all'accoglimento della proposta di legge in oggetto per cui il relatore auspica che nella seduta odierna si possa approvare definitivamente il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. Con il mio intervento desidero confermare la predisposizione positiva del gruppo comunista nei confronti di questa categoria di ufficiali dell'Arma dei carabinieri, così come in genere per gli ufficiali di complemento delle varie Armi.

Però nell'esaminare attentamente il provvedimento sorge qualche dubbio, perché sono convinto che non si capirebbero bene i motivi per i quali mentre per le altre Armi, con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, si è stabilito il principio in base al quale potevano essere trattenuti in servizio fino al compimento del minimo necessario per raggiungere il diritto alla pensione coloro che avevano già prestato cinque anni di servizio, per l'Arma dei carabinieri si va invece a stabilire un periodo di tre anni.

Penso pertanto che sarebbe opportuno esaminare tale riduzione del periodo di trattamento in servizio anche in sede di esame dei provvedimenti relativi agli ufficiali di complemento, in quanto in quella sede potremmo trovare una formulazione adatta al fine di estendere questo criterio anche per gli altri ufficiali delle tre Armi.

Ricordo di aver conosciuto personalmente due giovani ufficiali che a causa della mancanza del requisito dei cinque anni furono congedati.

Pertanto è alla luce di queste considerazioni che chiedo agli onorevoli colleghi di voler adottare lo stesso criterio anche per quanto riguarda gli ufficiali delle altre tre Armi.

DE LORENZO GIOVANNI. Bisogna osservare che sui carabinieri e sul loro *iter* di carriera grava la mancanza di un ruolo speciale unico. Molti ufficiali si sarebbero sottratti a questa vicenda se nei tre anni che hanno prestato servizio avessero avuto la possibilità di concorrere per l'ammissione nel suddetto ruolo; finché gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non l'avranno saranno sempre danneggiati. In considerazione di ciò, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

SAVOLDI. A nome del gruppo socialista mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono perfettamente d'accordo in merito all'approvazione della proposta di legge nel testo che ci proviene dal Senato, e altresì nell'accogliere la proposta che ha avanzata l'onorevole D'Auria per quanto riguarda tutti gli ufficiali di complemento che potrebbero venirsene a trovare nella stessa situazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di completamento dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di completamento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori PELIZZO ed altri: « Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2948).

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Guerrini Rodolfo, Gui, Lami, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Nahoum, Pietrobono, Savoldi, Spara, Tagliaferri, Vaghi e Vecchiarelli.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO